

COPIA  
~~CONTRASTO~~



N.ro 157 / 19<sup>a</sup>

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:  
LAVORO

Deliberazione n. 50 della seduta del 10 FEB. 2011

Oggetto:

. Approvazione progetto di legge recante : " Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare "

3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: \_\_\_\_\_

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: [Signature]

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

|    |                             | Giunta          | Presente | Assente |
|----|-----------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1  | Giuseppe SCOPELLITI         | Presidente      | X        |         |
| 2  | Antonella STASI             | Vice Presidente |          | X       |
| 3  | Pietro AIELLO               | Componente      |          | X       |
| 4  | Mario CALIGIURI             | Componente      |          | X       |
| 5  | Fabrizio CAPUA              | Componente      |          | X       |
| 6  | Antonio Stefano CARIDI      | Componente      | X        |         |
| 7  | Giuseppe GENTILE            | Componente      | X        |         |
| 8  | Giacomo MANCINI             | Componente      | X        |         |
| 9  | Francesco PUGLIANO          | Componente      | X        |         |
| 10 | Francescoantonio STILLITANI | Componente      | X        |         |
| 11 | Domenico TALLINI            | Componente      | X        |         |
| 12 | Michele TREMATERRA          | Componente      |          | X       |

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 8007 del 15.02.11

Classificazione... 1.15.1

Il responsabile del procedimento  
(se diverso dal dirigente di Servizio)

[Signature]  
Il dirigente di Servizio

[Signature]  
Il dirigente di Settore

## LA GIUNTA REGIONALE

-----Omissis-----

A norma dell'art. 39 dello Statuto Regionale;

**DATO ATTO** della positiva conclusione della concertazione realizzata con le OO.SS regionali maggiormente rappresentative;

**VISTO** il parere dell'Ufficio legislativo;

Su conforme proposta dell'Assessore al Lavoro e formazione professionale ON.le Francescantonio Stillitani, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

### DELIBERA

- Di approvare l'allegato progetto di legge avente ad oggetto: " Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare " .
- Di trasmettere il progetto medesimo al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza

**IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

**IL PRESIDENTE**

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente


Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 15 FEB. 2011 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei Conti


L'impiegato addetto

*E' copia conforme all'originale.*

Catanzaro, 15 FEB. 2011

IL DIRIGENTE GENERALE





## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE RECANTE

Disposizioni e misure dirette alla tutela della sicurezza, la qualità del lavoro ed al contrasto ed emersione del lavoro non regolare.

Il progetto di Legge regionale, d'iniziativa della Giunta regionale, recante "*Disposizioni e misure dirette alla tutela della sicurezza, la qualità del lavoro ed al contrasto ed emersione del lavoro non regolare*" intende definire in maniera organica le strategie e gli strumenti di intervento della Regione Calabria a favore dei processi di emersione del lavoro irregolare, alla luce dell'evoluzione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sul tema; inoltre, si intende rafforzare l'azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla regolarizzazione dei processi produttivi, con particolare riferimento al contributo e agli orientamenti avanzati dalla Commissione Regionale per l'Emersione del lavoro irregolare, che oggi svolge un importante ruolo di avamposto regionale inserito in una più ampia rete istituzionale nazionale.

La finalità principale dell'iniziativa di Legge Regionale consiste nella predisposizione di un assetto normativo in grado di contrastare gli effetti negativi del lavoro irregolare e sommerso e, nello stesso tempo, di favorire politiche di emersione in grado di ridurre l'impatto dell'economia sommersa sullo sviluppo socio-economico regionale e sull'occupazione calabrese.

La normativa proposta costituisce un tassello strategico sia per la definizione del Piano regionale per il lavoro, sia per la revisione normativa organica che la Regione Calabria intende promuovere a favore della buona occupabilità in Calabria.

La proposta di Legge rientra nella materia della legislazione concorrente nelle quali le Regioni hanno potestà legislativa, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato.

La presente proposta di Legge si colloca nel contesto normativo definito dalla Legge 248/2006 di conversione del D.L. 223/06 (c.d. Decreto Bersani), dove all'art. 36 bis prevede nuove disposizioni atte a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare e promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro; inoltre, il disegno di Legge si collega alla Legge 296/2007 (Legge Finanziaria 2006) che ha introdotto nuove disposizioni concernenti l'emersione del lavoro nero, tra le quali il Fondo Nazionale per l'Emersione.

Il lavoro non regolare si caratterizza per la molteplicità di forme che può assumere in base ai settori economici e/o contesti territoriali di riferimento, pertanto, il presente testo di Legge introduce nel quadro normativo regionale, gli elementi di definizione delle politiche per l'emersione in una prospettiva di integrazione con le più generali politiche attive e preventive per lo sviluppo e l'occupazione regolare.

A questo proposito, vengono di seguito richiamati alcuni tra i più importanti riferimenti comunitari e nazionali in materia di orientamento delle politiche per l'emersione.

L'Unione Europea ha, di fatto, definito una *Strategia comune in materia di lavoro non regolare* includendola tra le priorità della SEO, predisponendo un *framework* in cui vanno ad inserirsi, in successione logica e non gerarchica, gli interventi nazionali e regionali.



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento n.10  
Lavoro, Politiche della Famiglia,  
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

- .....
1. Comunicazione della Commissione europea sul Lavoro sommerso, nella quale viene ribadito *"... una strategia mirata globale, che preveda un'adeguata combinazione di politiche basata sulla prevenzione, è essenziale se si vuole combattere il lavoro non dichiarato in modo efficace"*, inoltre, la Commissione ha invitato gli Stati membri a considerare la lotta al lavoro non dichiarato come parte della strategia generale per l'occupazione";
  2. Decisione del Consiglio Europeo, secondo la quale *"Gli Stati membri sono invitati a: Sviluppare, attenendosi alla Strategia Europea per l'Occupazione, un approccio globale basato su azioni preventive, incoraggiando tutti i datori di lavoro ed i lavoratori ad operare all'interno dell'economia ufficiale e nel contesto dell'occupazione regolare; dette misure dovrebbero tenere conto della sostenibilità delle finanze pubbliche e dei sistemi di protezione sociale, e possono includere: la creazione di un ambito giuridico e amministrativo favorevole alla dichiarazione dell'attività economica e dell'occupazione, tramite la semplificazione delle procedure e la riduzione dei costi e dei vincoli che limitano la creazione e lo sviluppo delle imprese, in particolare le piccole imprese e quelle in fase di avviamento; il rafforzamento degli incentivi e la rimozione dei disincentivi per far uscire dal sommerso sia la domanda che l'offerta; il miglioramento della conoscenza delle dimensioni del lavoro non dichiarato valutando l'entità dell'economia sommersa e del lavoro non dichiarato a livello nazionale, sulla base dei dati a disposizione degli istituti di sicurezza sociale, delle autorità tributarie, dei ministeri o degli istituti nazionali di statistica"*.

A livello nazionale, in riferimento al nuovo quadro della programmazione comunitaria 2007-2013, la priorità 7 *"Competitività dei sistemi produttivi e occupazione"* del QSN individua, tra gli interventi finalizzati a sostenere i sistemi locali nel loro complesso, le azioni volte ad aumentare l'inclusività, l'efficienza e la regolarità dei mercati locali del lavoro e del credito.

In tal senso, le politiche regionali contribuiscono all'obiettivo territoriale di emersione e contrasto delle irregolarità con un approccio trasversale di mainstreaming, sia con la programmazione e l'implementazione di iniziative tese a sviluppare, nei diversi contesti, la cultura della legalità e del rispetto delle regole, sia predisponendo strumentazioni differenziate e flessibili a seconda delle caratteristiche che l'irregolarità assume nei diversi contesti territoriali. Ciò attraverso l'identificazione di aree territoriali caratterizzate da omogeneità economico-sociale; lo sviluppo di approcci integrati, capaci di attivare modalità di intervento differenziate e convergenti; il coinvolgimento di un ampio spettro di attori sociali, economici, e istituzionali.

La Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) interviene in modo organico sul tema del lavoro sommerso, rafforzando il sistema di contrasto al lavoro nero, introducendo nuove misure volte a favorire l'emersione e procedendo, in particolar modo, a ridefinire l'assetto organizzativo complessivo al fine di migliorare la comprensione del fenomeno e, quindi, di sviluppare interventi efficienti.

In questo quadro di riferimento, il Progetto di Legge Regionale, all'art. 1 definisce i principi della nuova normativa, precisando che la Regione Calabria promuove, in coerenza con l'articolo 2 dello Statuto Regionale, le iniziative e le strategie necessarie per promuovere e favorire l'emersione del lavoro irregolare in Calabria, nell'ambito di una più generale

Via Lucrezia della Valle - 88100 Catanzaro



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento n. 10  
Lavoro, Politiche della Famiglia,  
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

.....  
strategia delle politiche attive per l'occupazione e per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, ritenendo tale obiettivo di particolare rilevanza per l'azione istituzionale ed amministrativa della Regione, nel rispetto delle competenze in materia assegnate allo Stato dal Titolo V° della Costituzione.

La proposta di Legge individua indirizzi, modalità e misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze, e favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini.

Lo stesso art.1 definisce la logica strategica su cui la Regione intende muoversi, sostenendo le opportune iniziative finalizzate a garantire il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, ivi comprese le forme di coordinamento ed integrazione interistituzionale per promuovere le forme di controllo e repressione delle irregolarità sui luoghi di lavoro, ma riproponendo nel contempo il valore strategico delle politiche di prevenzione delle forme di irregolarità e di sostegno alle imprese che intendono emergere dall'irregolarità e puntare sulla regolarità dei rapporti di lavoro, e sostenendo ancora le opportune forme di integrazione tra le politiche di emersione del lavoro irregolare e sommerso con le politiche di prevenzione della sicurezza contro gli infortuni sui luoghi di lavoro, e con le politiche di sostegno e di regolarizzazione all'immigrazione dei lavoratori extracomunitari in Calabria.

In tale ambito la Giunta Regionale, nell'ambito degli orientamenti generali in materia di politiche attive per l'occupazione, individua annualmente su proposta dell'Assessorato Regionale al Lavoro gli obiettivi, le risorse e gli interventi di priorità per sostenere i processi di emersione del lavoro irregolare.

Agli artt. 2 e 3, la Legge individua le Funzioni della Regione Calabria per favorire l'emersione, stabilisce le modalità di controllo e vigilanza sull'attuazione della normativa vigente e le finalità delle politiche regionali.

All'art. 4, la Legge pone specifici obblighi a carico delle imprese nei Bandi pubblici, impegnando le imprese stesse a garantire la regolarità dei rapporti di lavoro. Il successivo art. 5, indica nel caso di irregolarità lavorativa riscontrata presso le imprese beneficiarie, le relative sanzioni e il recupero delle erogazioni concesse.

All'art 6, viene introdotto dalla Regione il sistema dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge, la Regione Calabria procede all'individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali degli indici di congruità per il lavoro, articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, che definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato.

L'art. 7, focalizza l'impegno prioritario della Regione Calabria sul terreno della prevenzione, e non solo della repressione, dei processi di emersione, prevedendo: la promozione nell'ambito delle politiche attive per l'occupazione e le strategie connesse al



REGIONE CALABRIA  
Dipartimento n.10  
Lavoro, Politiche della Famiglia,  
Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato

Piano regionale per il lavoro; l'adeguamento delle iniziative per sostenere programmi integrati di prevenzione del fenomeno dell'irregolarità lavorativa e per l'emersione e lo sviluppo sul territorio; politiche di premialità in favore del lavoro regolare; azioni di animazione istituzionale e di concertazione sul territorio.

All'art. 8, la Legge prevede in capo alla Regione Calabria il sostegno al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale, a tal fine, promuove il coordinamento e l'integrazione tra le diverse funzioni operative svolte dagli organismi istituzionali deputati sul territorio, garantendo lo scambio di informazioni e di banche dati, nonché la sperimentazione di modelli integrati e unitari di ispezioni congiunte.

L'art. 9, prevede la promozione di politiche attive per l'occupazione, adeguate iniziative per sostenere programmi integrati di prevenzione del fenomeno dell'irregolarità lavorativa per l'emersione e lo sviluppo sul territorio. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione Regionale per l'Emersione del lavoro non regolare, potranno essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinati.

L'art. 10, prevede le attività ed i compiti della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare. In particolare, è prevista l'approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di funzionamento della Commissione.

L'art. 11, prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, del Regolamento di attuazione della presente Legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

All'art. 12, la norma finanziaria prevede che gli oneri derivanti dalla Legge siano coperti finanziariamente, per l'anno 2011, sul capitolo di Bilancio 2010 n. 2233114 relativo alla spesa di attività e funzionamento della Commissione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, per un importo pari ad €. 20.000 (ventimila).

La presente Legge viene, inoltre, alimentata da risorse finanziarie derivanti da:

- misure del FSE e del FESR, relativamente agli Obiettivi Specifici collegati all'emersione del lavoro irregolare e alle politiche attive per l'occupazione e lo sviluppo locale; Programmi Operativi cofinanziati con i fondi strutturali comunitari;
- risorse derivanti da Delibere CEPE per il Mezzogiorno e da Accordi di Programma-Quadro o di programmazione negoziata con specifica finalità;
- fondi F.A.S. o da altre fonti finanziarie comunitarie, nazionali e regionali, da risorse derivanti dai PON Nazionali (tra cui il PON Sicurezza);
- spesa che sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con Legge di approvazione di bilancio regionale e con la collegata Legge finanziaria.

Via Lucrezia della Valle - 88100 Catanzaro

*Progetto di Legge Regionale recante "Disposizioni dirette alla tutela della sicurezza e alla qualità del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare".*

### **Articolo 1**

#### *(Principi Generali)*

1. Con la presente legge la Regione Calabria, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e degli indirizzi dell'Unione europea e dello Statuto regionale, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità e regolarità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, all'affermazione dei loro diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione del principio delle pari opportunità e della sicurezza nei luoghi di lavoro quali fondamenti essenziali per la creazione del "buon lavoro" e della "buona impresa", per lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale.

2. La Regione Calabria, in conformità all'articolo 4 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto Regionale, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro, tesi a promuovere la realizzazione di un sistema integrato di tutele e di miglioramento della qualità del lavoro, la stabilità del lavoro, il contrasto di ogni forma di lavoro sommerso ed irregolare per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza e tutela del lavoro.

3. Le modalità di intervento e le misure di attuazione delle politiche di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare, predisposte dalla Regione attraverso gli organi ed i dipartimenti preposti, sono adottate anche in collaborazione con la Commissione Regionale per l'Emersione del lavoro non regolare della Calabria, istituita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1138 del 28/12/2000 in attuazione alla Legge n. 23 dicembre 1998, n. 448, i cui compiti sono definiti nel successivo art. 10.

### **Articolo 2**

#### *(Funzioni della Regione)*

1. La Regione Calabria individua, nell'ambito delle proprie competenze, indirizzi generali, modalità, misure e strumenti per

favorire l'emersione del lavoro irregolare e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, di valutazione degli interventi, sia direttamente che avvalendosi della Commissione regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non regolare.

2. La Giunta Regionale, e per essa il Dipartimento n. 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato", nell'ambito degli orientamenti generali in materia di politiche attive per l'occupazione, sentita la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare, definisce annualmente gli obiettivi specifici, gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare. A tal fine, la Giunta Regionale approva l'atto programmatico su proposta del Dipartimento n. 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato".

### Articolo 3

(finalità)

1. Le politiche regionali in materia di qualità, regolarità tutela e sicurezza del lavoro, nell'ambito dei principi e degli obiettivi dell'Unione Europea per la piena occupazione, lo sviluppo, la competitività e la coesione sociale, nonché dei principi fondamentali della legislazione nazionale, sono volte a:
  - a) promuovere la piena occupazione, una migliore qualità del lavoro e la regolarità e la sicurezza del lavoro;
  - b) favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili capaci di contribuire alla qualità della vita dei lavoratori, contrastando le diverse forme di precarizzazione del lavoro;
  - c) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale;
  - d) qualificare le competenze professionali, al fine di favorire la crescita, la competitività, la capacità di innovazione delle imprese e del sistema economico-produttivo e territoriale;
  - e) favorire la conciliazione tra tempi di vita, di lavoro e di cura, soprattutto per le donne lavoratrici;
  - f) favorire lo sviluppo occupazionale e l'imprenditorialità in termini quantitativi e qualitativi, anche mediante la facilitazione delle modalità di accesso al credito;
  - g) promuovere pari opportunità e qualità della condizione lavorativa degli immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi

della legge regionale n.18 del 2009 (Norme per l'integrazione sociale e l'accoglienza dei cittadini stranieri immigrati).

- h) promuovere condizioni più favorevoli per i lavoratori e per le imprese nell'accesso al credito;
- i) favorire le condizioni per l'esercizio pieno, durante tutto l'arco della vita, del diritto alla formazione.

#### Articolo 4

*(Disposizioni dirette al contrasto del lavoro non regolare)*

1. Nelle procedure di indizione delle gare e di affidamento dei contratti, di cui all'art.4, comma 4 della L. R. 26/2007, la Stazione Unica Appaltante (SUA) effettuerà le verifiche di regolarità amministrativa richiedendo all'impresa aggiudicataria anche la documentazione inerente la regolarità dei rapporti di lavoro instaurati e da instaurare (Dichiarazione unica on-line del modello UNILAV ai sensi del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007), ove non già acquisita.
2. I bandi, le lettere di invito ed altro, attinenti ai contratti di cui al comma 1, devono contenere l'obbligo esplicito, posto a capo dei soggetti beneficiari, di applicare o di far applicare in modo integrale nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati o nel caso di cooperative, dei soci lavoratori quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, nella esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, ivi compresa l'iscrizione all'Ente Bilaterale Contrattuale del Settore di appartenenza. L'obbligo deve essere osservato per tutto il tempo in cui tali soggetti beneficiano delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Calabria, sino all'approvazione della rendicontazione. Tale obbligo va esteso in caso di subappalto anche alle imprese subappaltatrici.
3. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione ed in relazione alla gravità dell'inadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva l'esclusione dell'impresa inadempiente, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento regionale. L'avvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni alla Presidenza della Giunta Regionale della Regione Calabria e alla Commissione per l'Emersione del Lavoro non Regolare della Regione Calabria per la relativa iscrizione dell'impresa inadempiente nella Banca dati Centrale Allarme Emersione (CAE), prevista dal seguente comma 6 della presente Legge.

4. Nelle procedure di affidamento deve essere richiesto ai soggetti beneficiari: il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC, per il settore Edile ed Agricoltura ed i certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL, Ente Bilaterale *Contrattuale* per il Settore dell'Artigianato, Terziario e Turismo, Commercio e Servizi, Vigilanza Privata, *Servizi di pulizia e Servizi Integrati /Multiservizi*) copia della dichiarazione annuale IVA e del LUL (Libro Unico Lavoro), certificato rilasciato dalla Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare ove si evince che i soggetti interessati non sono stati destinatari, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti negativi di cui al comma 3 e che pertanto non risultano essere iscritti nella CAE, per come previsto al successivo comma 7. Tali documenti non sostituiscono eventuali altre dichiarazioni che i soggetti beneficiari sono tenuti a rendere, ai sensi della normativa vigente, anche ad altri soggetti pubblici e privati.

5. La dimostrazione del rispetto dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro, di cui all'articolo 6, è condizione per l'accesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare d'appalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Calabria, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali.

6. E' istituita presso la sede operativa della Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare, la C.A.E. (Centrale di Allarme Emersione) che è un archivio/banca dati nel quale vengono inserite tutte le imprese che hanno avuto delle infrazioni definitivamente accertate in materia di lavoro sommerso e non regolare e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. La segnalazione di reiterate infrazioni di una certa rilevanza alla C.A.E. determinerà l'incapacità dell'impresa a contrattare con la Regione Calabria e l'esclusione da tutti i bandi regionali o su fondi europei ove le infrazioni accertate non siano state regolarizzate prima della partecipazione ai bandi.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche ai contratti ed appalti degli enti, aziende e fondazioni regionali.

#### Art. 5

##### *(Norme per la trasparenza e la legalità)*

1. Il datore di lavoro che benefici di agevolazioni e di erogazioni regionali è tenuto a presentare la dichiarazione unica on line modello UNILAV ai sensi del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, il giorno antecedente a quello dell'effettivo inizio del rapporto di lavoro. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra

può essere effettuata utilizzando il modulo "unificato URG"; resta fermo l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel 1° giorno utile successivo e, comunque, non oltre giorni cinque dalla data di effettivo inizio del rapporto di lavoro.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 3, della presente legge e, comunque, la Regione Calabria provvede alla riduzione o all'eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni concesse nella misura che sarà determinata nel Regolamento cui al successivo art. 11.

## Art. 6

### *(Parametri di regolarità e congruità del lavoro)*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Calabria procede all'individuazione - di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative rispettivamente nei settori di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) - dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro, articolati per settore e per categorie di imprese. Nell'ambito di questa concertazione sarà possibile definire la non applicabilità dei parametri di regolarità e di congruità del lavoro a particolari settori.

2. I parametri di regolarità e congruità del lavoro definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dall'indice individuato che sia da considerare normale. Gli indici di congruità sono oggetto di revisione ogni tre anni. I dati necessari per l'elaborazione dei parametri di regolarità e congruità del lavoro devono essere richiesti in ogni rapporto contrattuale intercorrente fra l'impresa e la Regione Calabria.

3. La difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro di cui al comma 2, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso comma 2, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Calabria - Dipartimento affidatario - entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati.

4. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 3, può, nel termine perentorio di

trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le quali la difformità dai parametri di regolarità e congruità del lavoro sia da ritenere inesistente o giustificabile. L'Amministrazione regionale -

Dipartimento 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato" - decide nel termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro s'intendono accolte.

5. Nel caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, l'Amministrazione provvede, secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e all'eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 non producono, in ogni caso, alcun effetto sui rapporti di lavoro e sui contributi previdenziali dovuti.

### Art. 7

#### *(Sicurezza nei luoghi di lavoro e tutela dei lavoratori)*

1. Il responsabile del procedimento, al momento della consegna dei lavori o dell'avvio delle attività di fornitura o di servizi, con attestazione da allegare al contratto, certifica che tutti gli adempimenti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili sono stati correttamente ed esaustivamente rispettati; che è stata effettuata, nei casi previsti dalla legge, la nomina del responsabile della sicurezza da parte dell'appaltatore; che, per tutti gli appalti di lavori, di servizi e forniture, è esposto nel luogo di lavoro un cartello recante le informazioni prescritte dalla normativa vigente.

2. Il piano di sicurezza è corredato da un computo metrico estimativo in cui è riportata la stima degli oneri o costi per dare attuazione al piano stesso. I lavori relativi agli oneri per la sicurezza non sono subappaltabili, salvo quelli relativi ad opere specializzate. Nel caso vengano accertate violazioni di cui al presente articolo, la Regione può disporre la revoca dei finanziamenti stessi.

3. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa vigente, l'acquisizione da parte delle imprese, di requisiti standard di sicurezza. A tal fine prevede, nel Regolamento di cui all'art. 11, l'istituzione di specifici strumenti e di misure di incentivazione.

4. Il Regolamento di cui all'art. 11, prevede forme di verifica degli obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla iscrizione dei lavoratori alle Casse Edili e gli altri Enti *Bilaterali* Contrattuali di settore. I soggetti beneficiari diretti devono, altresì, rispondere dell'osservanza della normativa vigente in materia di regolarità contributiva da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

5. La regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e dei certificati di regolarità contributiva INPS, INAIL, Ente Bilaterale *Contrattuale* per il Settore Artigiano, Terziario e Turismo, Commercio e Servizi, Vigilanza privata, *Servizi di pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi*. Il Documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e dalla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili o all'Ente *Contrattuale* Bilaterale per il Settore Artigiano, Terziario, e Turismo, Commercio e Servizi, Vigilanza privata, *Servizi di pulizia e Servizi Integrati /Multiservizi*. Gli Enti *Contrattuali* Bilaterali settoriali possono certificare condizioni di regolarità, senza che ciò significhi condizione di sostitutività del DURC.

6. In caso di mancato o ritardato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni, per come previsto dalle norme dei CCNL e di legge, dovute al personale impiegato da parte dell'appaltatore o/e del subappaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali che segnalano l'inadempienza alle Amministrazioni aggiudicatrici o al committente dell'appalto, questi si attivano immediatamente con l'appaltatore invitandolo per iscritto a provvedere entro una settimana. Ove egli non provvede o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, il committente deve immediatamente provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, indipendentemente dalle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

7. Il Regolamento di cui all'art. 11, conterrà forme di valutazione delle tipologie di bandi di gara per appalti di lavori, di forniture o servizi in cui sia possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà adottando, ove possibile, procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate. Tra tali forme di valutazione rientreranno le certificazioni prodotte dagli Enti Bilaterali *Contrattuali* settoriali.

8. La Regione, tramite il Dipartimento n. 10 -Lavoro - provvederà a segnalare alla Commissione regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare l'iscrizione nell'apposita sezione della CAE di cui all'art 4 comma 7 quelle imprese che hanno avuto sanzioni definitivamente accertate per violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò comporterà l'esclusione di dette imprese da ogni bando regionale.

9. Nel caso di inizio dei lavori per interventi edilizi finanziati dalla regione in mancanza del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 100

del D. Lgs n. 81/2008, la Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del finanziamento.

10. I corsi di formazione professionale relativi a profili o qualifiche per le quali esistono particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori devono prevedere, obbligatoriamente, un modulo sulle norme di sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori.

**Art. 8**

*(Coordinamento delle azioni)*

1. La Regione Calabria, al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale, favorisce, nel rispetto delle funzioni e competenze dello Stato e di altri organismi disciplinati da legge dello Stato, il coordinamento e l'integrazione tra le diverse funzioni ispettive svolte dai diversi organismi istituzionali, statali e regionali, promuovendo lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni congiunte. Presso la sede della Commissione regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non regolare, è istituita la Cabina di Regia di Coordinamento di dette attività, della quale fanno parte gli Enti di vigilanza e previdenziali preposti, facenti parte della Commissione, per come individuati nella delibera di Giunta n. 1138 del 28/12/2000, istitutiva della Commissione regionale per l'Emersione.

2. Per le attività di cui al comma 1, la Regione destina le risorse di cui all'articolo 12, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dell'attività ispettiva sul territorio regionale. L'azione ispettiva non deve concludersi con il solo accertamento delle infrazioni, ma deve essere contraddistinta da una fase di accompagnamento e di consulenza alle imprese, coordinata dalla Commissione regionale per l'Emersione, in maniera tale da aiutare quelle imprese che intendono regolarizzarsi, quindi emergere.

3. Al coordinamento delle azioni volte all'emersione del lavoro non regolare è preposta la Commissione di cui al successivo art. 10, la quale può avvalersi, previi accordi e sulla base delle direttive impartite dalla Regione, anche degli Enti, delle Fondazioni e delle altre strutture in house della Regione Calabria.

**Art. 9**

*(Sostegno all'emersione)*

1. La Regione Calabria promuove, nell'ambito delle politiche attive per l'occupazione adeguate iniziative per sostenere programmi integrati di prevenzione del fenomeno del lavoro irregolare, nonché politiche di incentivazione a favore del lavoro regolare. In particolare, di intesa con la Commissione Regionale per l'Emersione del Lavoro non Regolare e sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro, la Regione

può erogare, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e di *de minimis*, e in relazione a situazioni territoriali di particolare criticità, incentivi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato.

2. Le incentivazioni regionali, nel pieno rispetto dei *de minimis*, possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all'articolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate è congruo ai sensi dell'indice di congruità cui al comma 5 e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nell'anno precedente.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche per rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

4. Il Dipartimento Lavoro, quello delle Attività produttive, nonché quello dell'Agricoltura, in relazione a situazioni settoriali e/o territoriali di particolare criticità, soprattutto per piccole e medie imprese, di intesa, o su proposta, della Commissione Regionale della Calabria per l'emersione del lavoro non regolare, possono attivare specifici progetti e incentivi finalizzati alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato, anche a valere sulla progettazione Comunitaria purché consentito dalla normativa in materia.

#### Art. 10

*(Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del lavoro non regolare)*

1. La Commissione Regionale della Calabria per l'Emersione del Lavoro non Regolare, istituita con delibera della Giunta Regionale n. 1138 del 28/12/2000, in attuazione dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, viene riconosciuta con la presente legge, quale Organismo delle Regione Calabria al quale è demandato il compito di collaborare con al Giunta regionale per individuare le iniziative e gli interventi atti a contrastare il sommerso attraverso lo svolgimento di attività di studio, ricerca e monitoraggio sul fenomeno, al fine di coordinare le azioni di cooperazione interistituzionale fra i diversi soggetti che operano sul territorio regionale per favorire l'emersione del lavoro non regolare.

2. Le attività della Commissione mirano alla promozione dell'occupazione regolare e conseguentemente alla qualità dello sviluppo, determinando le condizioni per avviare processi di emersione e la scomparsa delle forme di lavoro irregolare attraverso un insieme integrato di strumenti informativi, formativi e normativi connessi alle opportunità di sviluppo occupazionale.

3. La Commissione svolge studi ed analisi sulle problematiche del lavoro sommerso, del lavoro irregolare, della qualità del lavoro e sulle dinamiche economiche che hanno riflessi sul mercato del lavoro, anche attraverso una imponente campagna di comunicazione istituzionale, sensibilizzazione ed animazione territoriale sull'argomento. La Commissione redige annualmente il Rapporto sull'Economia sommersa ed il Lavoro non regolare in Calabria; gestisce e aggiorna periodicamente la banca dati della Centrale di Allarme Emersione (C.A.E.) di cui al precedente art. 4, comma 7.

4. La Commissione svolge le sue funzioni anche attraverso sedi e servizi dislocati sul territorio regionale, garantisce il coordinamento interistituzionale nella lotta al lavoro sommerso, collabora con l'Autorità di Gestione nella definizione dei bandi e delle misure che riguardano direttamente l'emersione del lavoro irregolare. Promuove inoltre azioni di accompagnamento alle imprese, anche attraverso la figura del tutor per l'emersione. La Commissione, in materia di emersione e politiche del lavoro regolare, si può avvalere della collaborazione dei diversi Dipartimenti e di enti in house della Regione, previa stipula di appositi protocolli di collaborazione. Presso la Commissione, su richiesta del Presidente e per specifiche professionalità può essere assegnato personale della Regione o di altri Enti strumentali e strutture in house della stessa, previo nulla osta del dirigente della struttura di appartenenza dei dipendenti.

5. La Commissione, ove sussistono i requisiti per essere considerata soggetto in house, può ricevere affidamenti diretti anche in convenzione dai vari Dipartimenti e partecipare e gestire, attraverso lo strumento della Convenzione, progetti a valere sui fondi regionali, ministeriali, nonché, comunitari, nell'ambito degli strumenti della programmazione comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quelle connesse all'emersione dell'economia per lo sviluppo locale e alle politiche per l'occupazione. Altresì, quale Organismo della Regione Calabria, sempre nel pieno rispetto delle norme in materia, può, sussistendo i presupposti, ricevere dai diversi Dipartimenti della Regione Calabria, che impartiranno direttive e prescrizioni, affidamenti diretti, nonché la gestione di misure a valere sui fondi comunitari o sui fondi regionali o essere da questi delegata alla esecuzione delle procedure di attuazione dei diversi progetti, restando in capo ai Dipartimenti le procedure di pagamento degli obblighi contrattuali (collaboratori-fornitori-servizi) da essa assunti per la realizzazione dei diversi progetti.

6. Nel bilancio della Regione è istituito il Fondo Emersione Calabria (F.E.C.), destinato per il finanziamento delle azioni di accompagnamento alle politiche di contrasto al lavoro sommerso svolte dalla Commissione regionale e per la creazione di un fondo di garanzia per programmi specifici di contrasto al sommerso.

7. Le spese di funzionamento e per le attività promozionali della Commissione, nonché quelle per la redazione del Rapporto annuale sull'Economia sommersa ed il lavoro non regolare in Calabria, unitamente a quelle necessarie alla realizzazione della Campagna annuale di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione sull'argomento, sono imputate in un apposito capitolo di bilancio, assegnato con il bilancio dipartimentale al Dipartimento 10 "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato".

8. L'attività e il funzionamento della Commissione è disciplinata da apposito Regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la stessa Commissione, con il quale vengono stabilite le modalità di nomina del Presidente e dei Componenti la Commissione, nonché la composizione della rappresentanza delle Forze sociali maggiormente rappresentative sul piano regionale, e quella degli Enti che ne fanno parte. La Commissione, unitamente al Presidente, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale dura in carica 5 anni ed opera senza soluzione di continuità anche se a cavallo di più legislature, al fine di assicurare incisività e continuità nell'azione.

9. Fatte salve le determinazioni in sede di approvazione del bilancio annuale, è, in linea di massima previsto uno stanziamento di 750.000,00 euro per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza, riveniente dall'aumento del gettito dell'IRAP regionale dovuto a politiche di emersione delle imprese e dell'economia sommersa e/o irregolare.

### Art. 11

#### *(Regolamento di attuazione)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta, sentita la Commissione regionale per l'emersione e previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il Regolamento di attuazione. Nel regolamento sono altresì definite le forme di coordinamento e di scambio di informazioni con i soggetti istituzionali che svolgono compiti spettivi in materia di lavoro, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di salute e di previdenza sociale.

**Art. 12**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno in corso in euro 20.000,00, si provvede utilizzando i fondi attualmente disponibili sul capitolo n. 2233114, del corrente bilancio, relativo alle spese per l'attività e funzionamento della Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare. La presente legge viene inoltre finanziata con:

- a) risorse di cui al Fondo per l'Emersione del Lavoro Irregolare (F.E.L.I.) previsto dall'art. 1 comma 1156 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007) e da assegnazioni di cui all'art. 36 bis del Decreto Legge 4/7/2006 n. 233, convertito in legge con modificazioni il 4/8/2006 n. 248;
- b) risorse derivanti dalle misure FSE e FESR per l'emersione del lavoro irregolare e le politiche attive per l'occupazione e lo sviluppo locale dei Programmi Operativi cofinanziati con i fondi strutturali comunitari;
- c) risorse derivanti da Delibere CIPE per il Mezzogiorno e da Accordi di Programma-Quadro o di programmazione negoziata con specifica finalità, finanziate dal F.A.S. o da altre fonti finanziarie comunitarie, nazionali e regionali;
- d) risorse derivanti da PON Nazionali (tra cui il PON Sicurezza);
- e) il fondo di cui all'art. 10 comma 6 che viene finanziato con prelievo annuale sul gettito IRAP, nel rispetto delle norme in materia;
- f) eventuali altre assegnazioni di bilancio regionale.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.